



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 17 SETTEMBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A** pubblicato dalla F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 26 e 30, comma 29, del C.G.S..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 117 pubblicato dalla L.N.D. inerente provvedimenti in materia di tesseramento di calciatori stranieri in favore di società dilettantistiche;

CIRCOLARE N. 15 avente per oggetto: Associazioni sportive dilettantistiche come fare per non sbagliare – Convegno fiscale a Torino sullo sport dilettantistico

CIRCOLARE N. 16 avente per oggetto: Deducibilità ai fini della determinazione del reddito dello sponsor delle spese di sponsorizzazione-Sentenza della CTR Lombardia del 15 giugno 2015-09-17

CIRCOLARE N. 17 inerente l'accordo tra L.N.D. e Acquaviva WT.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
CRIACO	DOMENICO	07.02.2000	USD AFRICO	17.09.2015	26.03.2016
MAIDA	MATTEO	28.12.1999	AC REAL BOTRO	11.09.2015	09.12.2015
SAADI	OTHMAN	03.12.1999	ASD TAVERNA	17.09.2015	30.10.2015
TERRANOVA	GIOVAMBATTISTA	10.02.2000	ASDPOL LAUREANESE	16.09.2015	08.09.2016

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE CRONACHE RADIOTELEVISIVE

Si trascrive di seguito l'elenco delle Emittenti radiotelevisive che, previa apposita richiesta formulata nel rispetto di quanto previsto con apposito Regolamento riportato nel C.U. n. 1 dell' 1 luglio 2014, sono state autorizzate ad esercitare il diritto di cronaca televisiva per le gare organizzate dal Comitato Regionale Calabria dei campionati dilettantistici:

ESPERIA TV srl di CROTONE (KR)

PRESENTAZIONE CALENDARI CAMPIONATI CALCIO A CINQUE SERIE C1 e C2

*Si informano tutte le società partecipanti al Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1 e Serie C2 che **lunedì 21 settembre 2015 alle ore 17:00** presso la Sala Convegni del Comitato Regionale Calabria, si terrà la presentazione dei calendari.*

Con l'occasione verranno consegnati i palloni ufficiali "Aglà" della LND per i campionati dilettantistici, per come disposto con Comunicato Ufficiale n. 186 del 25.06.2015.

L'incontro è da considerarsi come riunione di categoria.

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara CASTROVILLARI CALCIO = REGGIOMEDITERRANEA del 20.09.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, al fine di consentire la ripresa televisiva per la diretta TV, viene anticipata a sabato 19 settembre 2015, ore 15.30.

Gara CUTRO = SCALEA 1912 del 20.09.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di San Leonardo di Cutro, sito in C.da Piano Cimitero.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

MODIFICA INDIRIZZO CORRISPONDENZA SOCIETA' A.S.D. MKE CALCIO - Gir. A

Si riporta di seguito il nuovo indirizzo per la corrispondenza della sotto elencata società:

A.S.D. MKE CALCIO Via Italia 19 – 88100 CATANZARO

MODIFICA NUMERO FAX SOCIETA' U.S.D. RIZZICONI CALCIO - Gir. B

Si riporta di seguito il nuovo numero di fax della sotto elencata società:

U.S.D. RIZZICONI CALCIO FAX. num. 0966.712329

MODIFICA INDIRIZZO E.MAIL SOCIETA' AGS.D. SORIANO 2010 - Gir. B

Si riporta di seguito il nuovo indirizzo e.mail della sotto elencata società:

AGS.D SORIANO 2010 E.MAIL agssoriano2010@libero.it

Modifiche al programma gare

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 - Gir. A

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 disputerà le proprie gare interne di sabato come di seguito specificato:

sabato	19.09.2015	(ore 15.30)	LUZZESE CALCIO 1965	JUVENILIA ROSETO C.S.
sabato	03.10.2015	(ore 15.30)	LUZZESE CALCIO 1965	SILANA 1947
sabato	17.10.2015	(ore 15.30)	LUZZESE CALCIO 1965	FILOGASO
sabato	24.10.2015	(ore 15.30)	LUZZESE CALCIO 1965	MKE CALCIO
sabato	07.11.2015	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	ATLETICO BOTRICELLO
sabato	21.11.2015	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	CITTA AMANTEA 1927
sabato	05.12.2015	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	PROMOSPORT
sabato	19.12.2015	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	GARIBALDINA
Mercoledì	06.01.2016	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	SAN FILI CALCIO
sabato	16.01.2016	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	TORRETTA
sabato	30.01.2016	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	SC SOVERATO DAVOLI
sabato	20.02.2016	(ore 14.30)	LUZZESE CALCIO 1965	CORIGLIANO
sabato	05.03.2016	(ore 15.00)	LUZZESE CALCIO 1965	CARIATI
sabato	19.03.2016	(ore 15.00)	LUZZESE CALCIO 1965	BRUTIVUM COSENZA
domenica	10.04.2016	(ore 16.00)	LUZZESE CALCIO 1965	COTRONEI 1994

Gara CARIATI = COTRONEI 1994 del 20.09.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Cariati Marina, sito in Via San Paolo.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI MONTALTO UFFUGO = PRAIA del 20.09.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Lattarico, sito in Loc. Piretto.

Gara ROCCABERNARDA = PETRONA del 20.09.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "S. Vito" di Roccabernarda, sito in Via dello Stadio.

Gara CALCIO SANFERDINANDO = BADOLATO del 19.09.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, e ratifica accordi intersocietà interessate, si disputerà domenica 20 settembre 2015, ore 15.30, sul campo comunale "Giovanni Paolo II" di Rosarno, sito in Via Medma – Loc. Geremidia.

COPPA CALABRIA

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE 2° TURNO

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 1° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 31/08/2015, si riportano di seguito le società qualificate al 2° Turno della Coppa Calabria ed i relativi accoppiamenti:

Vincente 1° Accoppiamento	A.S.D. YOUNG BOYS CASSANO
Vincente 2° Accoppiamento	A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA 1960
Vincente 3° Accoppiamento	U.S.D. PRAIA
Vincente 4° Accoppiamento	A.S.D. CITTA DI MONTALTO UFFUGO
Vincente 5° Accoppiamento	POL.D. OLYMPIC ACRI
Vincente 6° Accoppiamento	U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.
Vincente 7° Accoppiamento	A.S.D. CASABONA CALCIO
Vincente 8° Accoppiamento	U.S. SANT ANNA
Vincente 9° Accoppiamento	A.S.D. TAVERNA
Vincente 10° Accoppiamento	U.S.D. BORGIA 2007
Vincente 11° Accoppiamento	A.S. STIGNANO A.S.D.
Vincente 12° Accoppiamento	A.S.D. STILESE A TASSONE
Vincente 13° Accoppiamento	F.C.D. ROMBIOLESE
Vincente 14° Accoppiamento	L.C. NUOVA GIOIESE
Vincente 15° Accoppiamento	U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D.
Vincente 16° Accoppiamento	A.S.D. SAN GIORGIO 2012

ACCOPPIAMENTI GARE 2° TURNO

Gare Andate mercoledì 30.09.2015 (ore 15.30)

MARINA DI SCHIAVONEA 1960	YOUNG BOYS CASSANO
CITTA DI MONTALTO UFF.	PRAIA (*)
OLYMPIC ACRI	ROCCABERNARDA A.S.D.
CASABONA CALCIO	SANT ANNA
BORGIA 2007	TAVERNA
STIGNANO A.S.D.	STILESE A TASSONE
NUOVA GIOIESE	ROMBIOLESE
GIOIOSA JONICA A.S.D.	SAN GIORGIO 2012

Gare Ritorno mercoledì 14.10.2015 (ore 15.00)

YOUNG BOYS CASSANO	MARINA DI SCHIAVONEA 1960
PRAIA	CITTA DI MONTALTO UFF.
ROCCABERNARDA A.S.D.	OLYMPIC ACRI
SANT ANNA	CASABONA CALCIO
TAVERNA	BORGIA 2007
STILESE A TASSONE	STIGNANO A.S.D.
ROMBIOLESE	NUOVA GIOIESE
SAN GIORGIO 2012	GIOIOSA JONICA A.S.D.

(*) seguito sorteggio

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Segreteria

VARIAZIONE CAMPO SOCIETA' A.S.D. FUTSAL MELITO (14° Girone)

Si informa che, seguito nuova disponibilità campo, giusta comunicazione, la società A.S.D. FUTSAL MELITO disputerà le proprie gare interne sul campo "Kick Off" di Bova Marina, sito in Via Calamitta – Zona campo Com.

Pertanto la gara FUTSAL MELITO = SOCCER LAB 2009 di sabato 19 settembre p.v. ore 16.00, si disputerà sul suddetto campo.

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. AMANTEA CALCIO A CINQUE (6° Girone)

Si informa che, seguito disponibilità campo, giusta comunicazione, la società A.S.D. AMANTEA CALCIO A CINQUE, disputerà le proprie gare interne sul campo "Calcetto Club" di Amantea, sito in S.S. 18 - Via Stromboli.

Pertanto la gara AMANTEA CALCIO A CINQUE = CITTA DI FUSCALDO di sabato 19 settembre p.v. ore 16.00, si disputerà sul suddetto campo

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (12° Girone)

Si informa che, seguito disponibilità campo, giusta comunicazione, la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5, disputerà le proprie gare interne sul campo Impianti Sportivi "Longo" di Polistena, sito in Via Campagna Nuova.

Modifiche al programma gare

Gara REAL LUZZESE CALCIO A 5 = CONTESSA CALCIO A 5 2007 del 19.09.2015 (ore 16.00) – 4° Girone

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "San Vito Club ex Ares" di Luzzi, sito in C.da Crocevia – Via Lupinello.

Gara FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 = FUTSAL FUSCALDO del 19.09.2015 (ore 16.00) – 5° Girone

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 15.00.

Gara BOVALINO CALCIO A 5 = LOCRI FUTSAL del 19.09.2015 (ore 16.00) – 13° Girone

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo..."Privato Campetto Pelle" di Bovalino, sito in C.da Donna Palumbo.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/09/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
BRANCALEONE	- TREBISACCE	0 - 0	
CALCIO CITTANOVESE	- CALCIO ACRI S.C.S.D.	4 - 1	
COMPRESORIO MONTALTO UFF	- CUTRO	0 - 1	
ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	- ROGGIANO CALCIO 1973	1 - 1	
REGGIOMEDITERRANEA	- CALCIO GALLICO CATONA	0 - 1	
SCALEA 1912	- PAOLANA	1 - 0	
SERSALE	- SAMBIASE LAMEZIA 1923	0 - 1	
TAURIANOVESE A.S.D.	- CASTROVILLARI CALCIO	1 - 6	

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/09/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A				GIRONE B - 1 Giornata - A			
BRUTTIUM COSENZA	- CITTA AMANTEA 1927	0 - 1		AFRICO	- GUARDAVALLE A.S.D.	2 - 2	
COTRONEI 1994	- ATLETICO BOTRICELLO	3 - 1		BOCALE CALCIO 1983	- LAUREANESE	1 - 1	
GARIBALDINA	- CORIGLIANO	1 - 2		CITTA DI SIDERNO 1911	- AURORA REGGIO	2 - 1	
JUVENILIA ROSETO C.S.	- FILOGASO	1 - 0		DEIESE	- SERRESE	3 - 0	
PROMOSPORT	- CARIATI	2 - 1		RIZZICONI CALCIO	- MARINA DI GIOIOSA	1 - 2	
SAN FILI CALCIO 1926	- LUZZESE CALCIO 1965	2 - 2		(1) SAN GIUSEPPE CALCIO	- LOCRI 1909	0 - 2	
SILANA 1947	- MKE CALCIO	2 - 3		SORIANO 2010	- BAGNARESE	4 - 1	
TORRETTA	- SC SOVERATO DAVOLI	1 - 1		VILLESE CALCIO	- CAULONIA 2006	0 - 3	

(1) - disputata il 12/09/2015

COPPA CALABRIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/09/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 1 Giornata - R				GIRONE 02 - 1 Giornata - R			
PEPPE ZACCARO FRASCINETO	- YOUNG BOYS CASSANO	1 - 6		MARINA DI SCHIAVONEA 1960	- PALUDI	6 - 0	
GIRONE 03 - 1 Giornata - R				GIRONE 04 - 1 Giornata - R			
PRAIA	- CETRARO FOOTBALL CLUB ASD	2 - 1		CITTA DI MONTALTO UFFUGO	- S.AGATA D ESARO	4 - 4	
GIRONE 05 - 1 Giornata - R				GIRONE 06 - 1 Giornata - R			
OLYMPIC ACRI	- APRIGLIANO CALCIO	1 - 0		STELLE AZZURRE S.G.F.	- ROCCABERNARDA A.S.D.	1 - 3	
GIRONE 07 - 1 Giornata - R				GIRONE 08 - 1 Giornata - R			
CASABONA CALCIO	- CIRO	3 - 0		PETRONA	- SANT ANNA	2 - 3	
GIRONE 09 - 1 Giornata - R				GIRONE 10 - 1 Giornata - R			
(1) REAL CERVA	- TAVERNA	0 - 1		BORGIA 2007	- SCOMETTENDO.IT FRONTI	3 - 1	
(1) - disputata il 12/09/2015							
GIRONE 11 - 1 Giornata - R				GIRONE 12 - 1 Giornata - R			
STIGNANO A.S.D.	- NUOVA VALLE	3 - 1		(1) BIVONGI PAZZANO	- STILESE A TASSONE	0 - 0	
				(1) - disputata il 12/09/2015			
GIRONE 13 - 1 Giornata - R				GIRONE 14 - 1 Giornata - R			
(1) REAL SPILINGA	- ROMBIOLESE	1 - 1		NUOVA GIOIESE	- CALCIO SANFERDINANDO	1 - 0	
(1) - disputata il 12/09/2015							
GIRONE 15 - 1 Giornata - R				GIRONE 16 - 1 Giornata - R			
(1) GIOIOSA JONICA A.S.D.	- BIANCO	2 - 0		(1) PRO PELLARO 1921	- SAN GIORGIO 2012	1 - 3	
(1) - disputata il 12/09/2015				(1) - disputata il 12/09/2015			

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/09/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 2 Giornata - A				GIRONE 02 - 2 Giornata - A			
MIRTO CALCIO A CINQUE	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	5 - 2		FUTSAL KROTON	- HELLAS CIRO MARINA	4 - 5	
GIRONE 07 - 2 Giornata - A				GIRONE 08 - 2 Giornata - A			
FIVE FALERNA STELLA MARIS	- COSTA DEL LIONE CALCIO 5	3 - 1		FUTURA ENERGIA SOVERATO	- POLISPORTIVA ICARO 2010	4 - 1	
GIRONE 09 - 2 Giornata - A				GIRONE 10 - 2 Giornata - A			
SILVER CITY	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	5 - 4		VIBO CALCIO A 5	- FUTSAL ROSARNO C5	1 - 3	
GIRONE 11 - 2 Giornata - A				GIRONE 12 - 2 Giornata - A			
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- SENSATION PROFUMERIE C5	5 - 0		POLISTENA CALCIO A 5	- FUTSAL POLISTENA C5	4 - 2	
GIRONE 15 - 2 Giornata - A							
REGGIO FOOTBALL CLUB	- LUDOS VECCHIA MINIERA	2 - 5					

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 16.09.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/ 9/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 9/2015

CIRAULO GIUSEPPE (COMPENSORIO MONTALTO UFF)
per proteste a decisioni arbitrali alla fine del primo tempo.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 7/10/2015

MORELLI MASSIMO (SAMBIASE LAMEZIA 1923)
per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA FINO AL 23/ 9/2015

BARBUTO RAFFAELE (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 9/2015

CRUPI FABIO (REGGIOMEDITERRANEA)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILANO SALVATORE (CUTRO)
SAPONE GIUSEPPE (REGGIOMEDITERRANEA)

LONGO FABIO (PAOLANA)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/ 9/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 600,00 VILLESE CALCIO

per comportamento reiteratamente offensivo, minaccioso, lancio di sputi, attingendolo, e monetine, senza colpirlo, da parte di propri sostenitori verso uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara, nonché per comportamento offensivo e minaccioso verso lo stesso da parte di uno di detti sostenitori entrato abusivamente in campo a fine gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/10/2015

TAVERNITI FRANCESCO (GUARDAVALLE A.S.D.)

per comportamento offensivo verso uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 9/2015

MIRABELLI MARCO (LUZZESE CALCIO 1965)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 9/2015

PASCHETTA GIOVANNI (LUZZESE CALCIO 1965)

per proteste durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D AGOSTINO GIOVANNI (VILLESE CALCIO)

per comportamento minaccioso verso l'arbitro alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAPALEO ROCCO (GUARDAVALLE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAURO ALESSIO	(ATLETICO BOTRICELLO)
DOMINICI DOMENICO	(BAGNARESE)
LEROSE SALVATORE	(COTRONEI 1994)
GALLO CARLO	(PROMOSPORT)
BRESSI LORENZO	(SC SOVERATO DAVOLI)

CIMAROSA CRISTIAN	(BAGNARESE)
SECONDI LEONARDO	(BOCALE CALCIO 1983)
IERACI DOMENICO	(MARINA DI GIOIOSA)
DE CICCIO PIERLUIGI	(SAN FILI CALCIO 1926)

COPPA CALABRIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 9/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/10/2015

SPATOLISANO CARMINE (BIANCO)

per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2016

BIZZANTINI VINCENZO (REAL CERVA)

per avere dopo il provvedimento di ammonizione rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro nonchè per avere bloccato la mano dell'arbitro che si accingeva ad estrarre il cartellino rosso e per averlo afferrato dalla gola, senza stringere, sottraendogli il cartellino e portandolo fuori dal campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STRATI VINCENZO (BIANCO)
BARBA BRUNO (REAL SPILINGA)

RITACCO MARCO (OLYMPIC ACRI)
MONTELEONE SIMONE (ROMBIOLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MERCURIO ANTONIO (REAL CERVA)

PINO ANDREA (SAN GIORGIO 2012)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

COMMISSO DOMENICO (BIANCO)	CRIACO FRANCESCO (BIANCO)
FRANCO ADOLFO (BIVONGI PAZZANO)	PASSARELLI MARIO (BIVONGI PAZZANO)
LOCCISANO MARIO ANTONIO (GIOIOSA JONICA A.S.D.)	GIDARI SALVATORE (REAL CERVA)
BARONI ARMANDO (REAL SPILINGA)	DASCOLA GIOVANNI (SAN GIORGIO 2012)
PETILLI GIOVANNI (SAN GIORGIO 2012)	

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PORCO EDUARDO (APRIGLIANO CALCIO)	REDA PILERIO (APRIGLIANO CALCIO)
ACCINNI DOMENICO (BIANCO)	MAVIGLIA FRANCESCO (BIANCO)
VERSACE LEO (BIANCO)	SALERNO IVAN (OLYMPIC ACRI)
LATELLA PAOLO (PRO PELLARO 1921)	BIZZANTINI VINCENZO (REAL CERVA)
MANGLAVITI DAVIDE (PRO PELLARO 1921)	BORELLO PASQUALE (ROMBIOLESE)
SURACE DIEGO (REAL SPILINGA)	PISANO ANTONIO (ROMBIOLESE)
NACCARI GIUSEPPE (ROMBIOLESE)	CUZZOLA GIUSEPPE (SAN GIORGIO 2012)
TAVERNITI ANGELO (ROMBIOLESE)	MINERVINO DOMENICO (STILESE A TASSONE)
FALDUTO ANTONINO (SAN GIORGIO 2012)	ZANNINO NICOLA (STILESE A TASSONE)
TASSONE FRANCESCO (STILESE A TASSONE)	MUSTARI FRANCESCO (TAVERNA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/ 9/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 NUOVA GIOIESE

per presenza di persone estranee, a fine primo tempo, vicino allo spogliatoio dell'arbitro che gli rivolgevano frasi minacciose; senza conseguenze perchè allontanati.

€ 50,00 CIRO

per incompletezza della distinta di gara.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/11/2015**

SCULCO MARIO (CIRO)

per entrata abusiva in campo e per avere rivolto frasi offensive nei confronti dell'arbitro appoggiandogli le mani sul petto.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

ADIMARI GIANLORENZO (PALUDI)

per avere dopo il provvedimento di espulsione rivolto all'arbitro con tono minaccioso frasi offensive; comportamento reiterato anche a fine gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VARANO VINCENZO (CIRO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLO MARIO (CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)

CARROZZA FRANCESCO (PETRONA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

MASCIARI SIMONE	(BORGIA 2007)	PIZZARI JONATHAN	(BORGIA 2007)
CECI BENEDETTO	(CITTA DI MONTALTO UFFUGO)	BERLINGERI ARTURO	(PETRONA)
CARIATI MATTEO	(S.AGATA D ESARO)	LUCCHINO GIUSEPPE	(SCOMMETTENDO.IT FRONTI)
NICOLAZZO CESARE	(SCOMMETTENDO.IT FRONTI)	OLIVERIO BALDASSARRE	(STELLE AZZURRE S.G.F.)
PUPO GIOVANNI	(STELLE AZZURRE S.G.F.)	SPANO VITTORIO	(STIGNANO A.S.D.)
SBORDONE CARMINE	(YOUNG BOYS CASSANO)		

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PASSAFARO VELIO	(BORGIA 2007)	CAMPENNI MANUEL	(CALCIO SANFERDINANDO)
CAMPISI STEFANO	(CALCIO SANFERDINANDO)	CISTERNA CONCETTO	(CALCIO SANFERDINANDO)
DESIDERATO CLEMENTE	(CALCIO SANFERDINANDO)	PICCOLO ROCCO ANTONIO	(CALCIO SANFERDINANDO)
SCARFO GIUSEPPE	(CALCIO SANFERDINANDO)	ANDRACCHIO VINCENZO	(CASABONA CALCIO)
LIVADOTI FRANCESCO	(CASABONA CALCIO)	ZIZZA GIULIO	(CASABONA CALCIO)
CONTINO GIUSEPPE	(CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)	LETO ANTONIO GAETANO	(CIRO)
TUCCI CARMINE	(CIRO)	ZUMPARO VALERIO	(CIRO)
MIRABELLI LUIGI	(CITTA DI MONTALTO UFFUGO)	ANNACCARATO FRANCESCO	(NUOVA GIOIESE)
DELEO SALVATORE	(NUOVA GIOIESE)	MERCURIO DOMENICO	(NUOVA GIOIESE)
STILLITANO DOMENICO	(NUOVA GIOIESE)	BELLOCCI RICCARDO	(NUOVA VALLE)
SORRENTINO ROCCO	(NUOVA VALLE)	GIOIA NICOLA	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)
OLIVETO VINCENZO	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)	CAZZOLATO GIOVANNI	(PRAIA)
MAISTO PIETRO GIUSEPPE	(PRAIA)	OLIVA GIUSEPPE	(PRAIA)
BIAGI DAVIDE	(ROCCABERNARDA A.S.D.)	FERRERI ANTONIO	(ROCCABERNARDA A.S.D.)
FRANCO ANTONIO	(SANT ANNA)	MARTUCCI ADRIANO	(SANT ANNA)
PETROCCA CARMINE	(SANT ANNA)	PETROCCA SAVERIO	(SANT ANNA)
SAMAKE BOUBACAR	(SANT ANNA)	VENNERI ALESSIO	(SANT ANNA)
GUZZO LUIGI	(STELLE AZZURRE S.G.F.)	ACHAB JESUS	(STIGNANO A.S.D.)
CARUSO GENNARO	(YOUNG BOYS CASSANO)	GRANITI FRANCESCO	(YOUNG BOYS CASSANO)
RUBINO AGOSTINO	(YOUNG BOYS CASSANO)		

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 9/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 350,00 FUTSAL POLISTENA C5

per comportamento offensivo e lancio di sputi, attingendolo, contro l'arbitro da parte di propri sostenitori.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/10/2015

BORGESE GIUSEPPE (FUTSAL POLISTENA C5)
per proteste e comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 9/2015

CIARDULLO GIUSEPPE (FUTSAL POLISTENA C5)
per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLITANO FRANCESCO (FUTSAL POLISTENA C5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

AVERSA STEFANO (FIVE FALERNA STELLA MARIS)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BORGESE DARIO	(FUTSAL POLISTENA C5)	TAVERNA LUCA	(FUTSAL ROSARNO C5)
DONATO CARLO	(FUTURA ENERGIA SOVERATO)	POLIMENI ANTONIO	(LUDOS VECCHIA MINIERA)
MARULLO LUCA	(POLISPORTIVA ICARO 2010)	SESTITO ANDREA	(POLISPORTIVA ICARO 2010)
CANNATA GIUSEPPE	(POLISTENA CALCIO A 5)	MARRA FRANCESCO	(POLISTENA CALCIO A 5)
POLIMENI GIUSEPPE	(REGGIO FOOTBALL CLUB)	VILARDI MARCO	(REGGIO FOOTBALL CLUB)
MADEO PIERVINCENZO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)	FRANCOLINO GIUSEPPE	(VIBO CALCIO A 5)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 01/10/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 31 agosto 2015;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica agli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORMA DI COORDINAMENTO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto 1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto. 2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. 3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni: a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta. 4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.	Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto 1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto. 2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. 3. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte Federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni: a) che dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta. 4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 30 Tribunale federale ...OMISSIS... 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF. ...OMISSIS...	Art. 30 Tribunale federale ...OMISSIS... 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF. c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF. ...OMISSIS...



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 117
Stagione Sportiva 2015/2016

Il Vice Presidente Vicario della L.N.D.,

- Visto l'art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Attese le disposizioni di cui all'art. 40 quater e all'art. 40 quinquies, N.O.I.F., in materia di tesseramento di calciatori stranieri in favore di Società dilettantistiche;
- Preso atto della particolare situazione collegata ai calciatori extracomunitari e ai calciatori con nazionalità di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
- Sentiti i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;

DELIBERA

l'emanazione del seguente provvedimento:

in forza della disciplina regolante, a livello internazionale, lo Spazio Economico Europeo, i calciatori dilettanti con nazionalità di Paesi non aderenti alla Unione Europea ma facenti parte dello Spazio Economico Europeo (SEE o EEE), segnatamente Islanda, Liechtenstein e Norvegia, oltre alla Svizzera, sono equiparati ai calciatori comunitari ai fini del tesseramento nell'ambito della L.N.D..

Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni federali in ordine al tesseramento di calciatori stranieri per Società dilettantistiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)



Roma, 8 settembre 2015

Protocollo: 1422/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°15

Oggetto: Associazioni sportive dilettantistiche come fare per non sbagliare- Convegno fiscale a Torino sullo sport dilettantistico

Il 7 settembre u.s. si è tenuto a Torino, nei locali della Regione Piemonte, il convegno "Lo sport dilettantistico aspetti fiscali e contabili".

L'iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Piemonte dell'Agenzia delle Entrate e dall'Assessorato allo Sport della Città di Torino, si è svolta nell'ambito della Settimana Europea dello Sport (7-13 settembre 2015) con l'intento di dedicare un momento di confronto e approfondimento al mondo dello sport dilettantistico.

Oltre ai qualificati interventi del Direttore Interregionale della SIAE, del Generale Comandante di Torino della Guardia di Finanza, che ha illustrato casi particolarmente significativi di violazioni rilevate dalle Fiamme Gialle nel corso di verifiche effettuate ad alcune associazioni sportive in Piemonte, e di un rappresentante dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, è stata presentata dal Direttore della Direzione regionale Piemonte dell'Agenzia delle entrate, Paola Muratori, una pregevolissima Guida- "Associazioni sportive dilettantistiche: come fare per non sbagliare"- curata dalla stessa e dal suo qualificatissimo staff.

La Guida, aggiornata con la normativa in vigore a luglio 2015, illustra in termini diretti ed intellegibili anche ai non addetti ai lavori, gli aspetti fiscali più rilevanti del mondo sportivo dilettantistico e intende anche essere un segno tangibile della collaborazione offerta dall'Agenzia delle Entrate alla quale le asd possono rivolgersi in presenza di dubbi.

Al convegno ha dato ancora maggior prestigio la presenza del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che a conclusione dei lavori ha voluto partecipare al mondo dell'associazionismo sportivo la sua vicinanza, concretizzatasi in passato con circolari e risoluzioni favorevoli a temperare, laddove sussista, il rigore normativo, e con l'input all'emanazione di norme a vantaggio dello sport dilettantistico quali l'equiparazione della detrazione IVA al 50% sia per i proventi di pubblicità che di sponsorizzazione, e l'innalzamento a 1.000,00 euro del limite per i pagamenti cash da parte delle asd.

Il Direttore Orlandi ha tenuto, poi, a ribadire la disponibilità dell'Agenzia nei confronti delle violazioni formali, sempre che non siano di grande rilievo, e soprattutto ad una più ampia semplificazione degli adempimenti tributari nella convinzione che una asd debba essere controllata non tanto per situazioni oggettive ma soprattutto soggettivamente, dal momento che è nell'interesse dell'intera platea dell'associazionismo sportivo dilettantistico, fondamentalmente sana, combattere quei comportamenti evasivi mirati soltanto a recare vantaggi illeciti ai singoli soggetti senza molti scrupoli, come peraltro accade in molti altri settori del nostro Paese.

La fatturazione falsa e/o la sovrapproduzione, ha rilevato Rossella Orlandi, non solo è un reato perseguibile anche penalmente ma va a detrimento dell'intero mondo sportivo dilettantistico; in tal senso, ha rivolto un fermo richiamo alle società ed alle asd per indurle a combattere il fenomeno ed a non cadere vittime di lusinghe, a prima vista affascinanti ma portatrici di gravissime conseguenze.

E' possibile scaricare gratuitamente la Guida da internet sul sito www.agenziaentrate.gov.it con il seguente percorso: siti regionali – Piemonte – Primo Piano "Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare".

Si invitano, pertanto, le società e asd della Lega Nazionale Dilettanti a consultare l'ottimo lavoro d'equipe della Direzione regionale Piemonte per avere esaurienti risposte alle domande in materia fiscale e per verificare se gli statuti, le assemblee, gli adempimenti contabili e fiscali finora posti in essere sono o meno conformi al dettato normativo e, in caso contrario, porvi rimedio anche fruendo del ravvedimento operoso.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino



Roma,
9 settembre 2015
Protocollo: 1449/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°16

Oggetto: Deducibilità ai fini della determinazione del reddito dello sponsor delle spese di sponsorizzazione- Sentenza della CTR Lombardia del 15 giugno 2015 –

Più volte, in passato, questa Lega Nazionale Dilettanti ha espresso l'avviso che le spese sostenute da una impresa per sponsorizzare una società sportiva dilettantistica debbano essere comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito dell'impresa stessa non solo nel limite dei 200.000,00 euro l'anno come stabilito dal comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, norma che ha ricondotto tra le spese di pubblicità quelle di sponsorizzazione, ma anche se erogate per un importo superiore a prescindere da una presunzione di "antieconomicità" alla quale spesso ricorrono gli Uffici delle Entrate per riprendere a tassazione talune spese di sponsorizzazione.

Sulla "antieconomicità" l'orientamento della Corte di Cassazione è stato finora quello di rilevare un comportamento elusivo in presenza di una presunta incongruità degli importi di costi sopportati senza un adeguato incremento di corrispettivi.

Recentemente, con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (G.U. n. 190 del 18 agosto u.s.), recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Legislatore ha inteso mettere ordine nella materia rivedendo anche il suddetto orientamento della Cassazione, per cui un'operazione che potrebbe essere considerata antieconomica va vista, invece, come un tassello nell'intera strategia imprenditoriale.

Infatti, con il comma 1, dell'art. 1, del D. Lgs. n. 128/2015, è stato introdotto, allo Statuto del Contribuente, l'art. 10-bis che ha definito l'abuso del diritto a danno dell'ordinamento tributario in presenza di operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, trattandosi di atti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Dal comma 4, dell'art. 10-bis, discende che **non sussiste abuso del diritto** quando l'operazione è qualificabile quale legittima ricerca di un risparmio fiscale, mentre con il successivo comma 19 viene affermato che le operazioni poste in essere in violazione di specifiche norme tributarie non danno luogo ad "abuso del diritto" e, quindi, all'elusione, ma alla ben più grave "evasione".

Sull'argomento della "antieconomicità", sono, peraltro, intervenute recentemente, già prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 128, numerose sentenze, quasi tutte favorevoli al contribuente, di Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

L'ultima, in ordine cronologico, è quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia-Sez. Staccata di Brescia- n. 3421/67/2015 che ha dichiarato illegittimo l'accertamento elevato a carico di un'impresa, fondato sul presupposto della "antieconomicità" di costi sostenuti per spese di pubblicità sulla base di contratti stipulati con una associazione sportiva dilettantistica per la promozione pubblicitaria, in occasione di eventi e gare, senza che si siano verificati maggiori ricavi.

La motivazione dell'accertamento si basava su *"una notevole sproporzione tra la spesa sostenuta per la sponsorizzazione ed il possibile ritorno economico che la società poteva prevedere mediante i mezzi pubblicitari, stante la limitata visibilità di un campionato sportivo dilettantistico locale su ristretta base geografica"* concludendo *"per la antieconomicità della prestazione con conseguente assenza del requisito dell'inerenza"*. Mancando, quindi, un proporzionato ritorno economico, l'Ufficio recuperava a tassazione i suddetti costi di sponsorizzazione.

Già in precedenza, la C.T. Provinciale di Brescia aveva accolto il ricorso e nel procedimento di appello promosso dall'Ufficio la C.T.R. Lombardia ha confermato la sentenza, affermando che *"unicamente l'impresa, che sopporta i rischi imprenditoriali, è in grado di poter prendere decisioni anche circa la pubblicità e sponsorizzazione della propria attività in termini di scelta dello sponsor, di entità di costi da sostenere, di tempi e luoghi in cui effettuare la pubblicità, di mezzi pubblicitari, ecc., onde conseguire la massimizzazione del profitto, obiettivo imprenditoriale prioritario."*

L'imprenditore, secondo la C.T.R. Lombardia, tende ad ottenere un incremento di ricavi e della clientela ma non ha la certezza che i risultati siano sicuri ed analoghi a quelli presunti. Tra l'altro, la C.T.R. ha posto in evidenza che il messaggio pubblicitario, realizzato tramite l'associazione sportiva dilettantistica, *"ha raggiunto non solo il pubblico locale, ma anche un numero maggiore di soggetti, potenziali clienti, tramite la stampa locale ed altri mezzi di trasmissione"*.

La C.T.R. Lombardia non ha rilevato concretamente la sussistenza di antieconomicità e carenza di inerenza contestate dall'Ufficio, che si è limitato a compiere meri raffronti tra spese e redditi/volumi d'affari della società prescindendo, inoltre, dalla concreta realtà economica, in generale non certo florida, laddove suppone un sicuro aumento dei ricavi da conseguire *"obbligatoriamente"* ai fini della deducibilità dei relativi costi, a fronte del messaggio pubblicitario e delle spese di sponsorizzazione sostenute.

"Circa detti costi sostenuti effettivamente, prosegue la Commissione Tributaria, e la loro conseguente economicità, si rileva ulteriormente che la loro inerenza esiste, stante l'intento di fornire all'impresa una utilità anche in modo indiretto e, nella fattispecie, molto probabilmente tali spese hanno consentito alla parte contribuente di promuovere il marchio di fabbrica attraverso il nome, l'attività, l'immagine dell'Associazione sportiva ben conosciuta, e gli eventi cui la stessa Associazione ha partecipato."

E', comunque, rilevante la circostanza che i costi per finalità pubblicitarie sono stati corrisposti effettivamente, come da fatture emesse e ricevute rilasciate dalla Associazione sportiva con contestuali prelievi dal conto corrente della società contribuente.

Tutto ciò, fermo restando il dettato dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 che ha introdotto la presunzione assoluta circa la natura delle spese pubblicitarie ai fini delle imposte sui redditi, ponendo il limite di 200.000,00 euro per la promozione dell'immagine o dei prodotti dell'operatore economico erogante, con conseguente integrale deducibilità dei relativi costi.

In definitiva, la C.T.R. Lombardia ha negato la correlazione tra costi di pubblicità e sponsorizzazione e maggiori ricavi conseguibili anche nella considerazione che soltanto a posteriori è possibile il relativo riscontro, fermo restando che un'eventuale errata valutazione dell'imprenditore non può essere sanzionata con l'indeducibilità dei costi e che, nel contesto dell'attuale crisi economica, la pubblicità potrebbe avere evitato una contrazione di ricavi.

* * *

Le considerazioni suesposte possono costituire valide motivazioni da contrapporre alle eventuali pretese degli Uffici nei confronti degli sponsor, mentre costituiscono ancora una volta occasione per raccomandare alle Società e Associazioni di questa Lega di operare rettamente in presenza di proventi da sponsorizzazione che devono essere regolarmente supportati da specifici contratti, con emissione di regolari fatture che devono trovare effettivo riscontro nella contabilità degli sponsor e delle Società sportive.

Giova, infine, ricordare che per i soggetti di cui alla legge n. 398/91, detti proventi sono considerati, come previsto dall'art. 29, del D.Lgs. n. 175, del 21 novembre 2014, alla stregua di proventi di pubblicità e, pertanto, nel regime forfettario IVA, l'imposta da versare è pari al 50% dell'IVA incassata sulla fattura.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino



Roma, 15 settembre 2015

Protocollo: 1606/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°17

La Lega Nazionale Dilettanti ha siglato un accordo con **Acquaviva WT**, gruppo leader nel settore e nella progettazione di erogatori di acqua, finalizzato all'installazione e concessione a titolo gratuito di un impianto per la microfiltrazione dell'acqua proveniente dalla rete idrica alle Società sportive affiliate che ne facciano richiesta. Ciascun erogatore sarà fornito con un kit di manutenzione in omaggio. Gli atleti tesserati per le Società che hanno richiesto l'impianto sopra descritto, potranno ricevere gratuitamente una borraccia personalizzata con il logo della Lega Nazionale Dilettanti.

L'accordo prevede, inoltre, che gli atleti tesserati per le Società della Lega Nazionale Dilettanti e le loro famiglie possano aderire all'offerta di Acquaviva WT per la fornitura in concessione gratuita (a fronte dell'acquisto di alcuni accessori) di **Webubble**, un erogatore di acqua potabile con caratteristiche per uso domestico.

Le Società sportive, i tesserati L.N.D. e le loro famiglie, per richiedere informazioni possono consultare il sito www.webubble.it selezionando l'area di competenza specifica (Associazioni e Tesserati).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino